

Rivista di contabilità pubblica riconosciuta di carattere culturale dal Comitato interministeriale di cui al d.P.C.M. 9 marzo 1957

# Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli enti pubblici

Fondata e diretta da Salvatore Sfrecola

Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR nell'area 12 - ISSN 0393 - 5604

2020 - Anno XLI

## **IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI DEL PRESIDENTE NELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO: PROFILI DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE**

di Jacopo Bercelli, Professore associato di Diritto amministrativo,  
Università degli Studi di Verona

Sommario:

1. Applicazione alle società a controllo pubblico, per quanto non espressamente derogato dal TUSP d. lgs. n. 175 del 2016, delle norme sulle società contenute nel codice civile e delle norme generali di diritto privato.
  2. Il rimborso delle spese legali sostenute da amministratori di società di capitali nel codice civile: l'art. 1720 c.c. e il principio della spettanza ai mandatarî del "rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato".
  3. Conclusione di diritto sostanziale: il Consiglio di amministrazione, pur non essendovi tenuto, può deliberare alle condizioni indicate e sulla base di una motivazione adeguata, il rimborso delle spese legali sostenute dal Presidente quale legale rappresentante della Società per processi penali che siano sfociati in una sentenza di assoluzione. .
  4. Conclusione di diritto processuale: sulla competenza del giudice civile e non della Corte dei conti a conoscere dell'eventuale illiceità della scelta del Consiglio di amministrazione di rimborsare tali spese legali al Presidente.
- 
1. Applicazione alle società a controllo pubblico, per quanto non espressamente derogato dal TUSP, delle norme sulle società contenute nel codice civile e delle norme generali di diritto privato.

Il presente contributo ha ad oggetto il problema della legittimità del rimborso delle spese legali a favore del Presidente di una società a controllo pubblico che sia stato coinvolto in un processo penale, in qualità di rappresentante della società, che sia sfociato in una sentenza di assoluzione (nel merito o per prescrizione).

Il punto fondamentale dal quale partire per risolvere, dal punto di vista sistematico, qualsiasi questione relativa al regime giuridico applicabile ad una società a controllo pubblico, comprese quelle relative agli amministratori, è che a tale società, in base al TUSP d.lgs. n. 175 del 2016, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato <sup>(1)</sup>.

L'art. 3, comma 2° del TUSP, prevede infatti che "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato".

Dunque certamente agli Amministratori delle società a controllo pubblico non può applicarsi, sotto nessun profilo, la disciplina dettata per gli Amministratori degli enti locali dall'art. 86, comma 5°, del TUEL d.lgs. n. 267 del 2000 <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Sul tema delle società a partecipazione pubblica alla luce del testo unico del 2016, cfr. G. ROSSI, *Le società partecipate fra diritto privato e diritto pubblico*, in *www.ridiam.it*, G. CAIA, *Le società partecipate*, in Treccani, Il libro dell'anno del diritto 2017, Roma, 2017; B.G. MATTARELLA, *Burocrazia e riforme*, Bologna, 2017, pag. 173 ss.; V. DONATIVI, *Le società a partecipazione pubblica*, Milano, 2016; M. DUGATO, *Le società a partecipazione pubblica tra efficienza e responsabilità*, in *Munus*, 2016, 521 ss.; G. CAIA, *La disciplina sulle società a partecipazione pubblica*, in *Giorn. dir. amm.*, 2017, 601 ss.; AA.VV., *Le società a partecipazione pubblica: commentario tematico ai D.lgs. 175/2016 e 100/2017*, diretto da C. IBBA e I. DE MURO, Bologna, 2018, H. BONURA, *Le partecipazioni pubbliche*, in *La riforma della Pubblica amministrazione*, a cura di B.G. MATTARELLA e E. D'ALTERIO, Milano, 2017, Cfr. H. BONURA, G. FONDERICO, *Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica*, in *Giornale di Diritto amministrativo*, 2016, pag. 722 ss.; A. MALTONI, *Il regime giuridico degli atti deliberativi "prodromici" delle amministrazioni nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, in *Munus*, 2018, pag. 883 ss..

<sup>(2)</sup> "Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente

Certo nel TUSP vi sono anche delle specifiche normative di diritto pubblico, ispirate ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e al risparmio di spesa pubblica, dirette alle società a controllo pubblico, che derogano alle norme di diritto civile.

Tra queste discipline di deroga, ve n'è anche una che riguarda il regime giuridico applicabile agli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico.

Tale disciplina derogatoria è contenuta nell'art. 11 del TUSP, ove si trova dettata una disciplina vincolante e derogatoria al diritto civile relativamente al limite dei compensi massimi per il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori.

Ma è fondamentale ai fini del presente contributo, notare che nessuna deroga pubblicistica alla disciplina del codice civile è dettata in relazione al profilo del rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori in ragione o in occasione del loro ufficio.

Sotto questo profilo appare centrale evidenziare che il pagamento delle spese processuali oggetto del presente studio si configura come "rimborso": con la conseguenza che l'erogazione riguarda solo le spese del Presidente sostenute in giudizio quale rappresentate legale della società e documentate, e dunque non si tratta di un compenso per la carica.

Ciò significa che per tali profili del regime giuridico degli Amministratori – ossia il rimborso delle spese sostenute - si applica esclusivamente il diritto privato, ossia la disciplina comune delle società di capitali.

---

*amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave."*

Ebbene, per il diritto privato, la regola che regge il rimborso delle spese sostenute dall'Amministratore della società è l'art. 1720 c.c., secondo cui "Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. // Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico".

In questo senso dispongono assai di frequente gli stessi statuti delle società, ove compaiono previsioni espresse nel senso che agli amministratori spettino le spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Fermo questo principio di diritto privato e la sua applicazione agli amministratori delle società a controllo pubblico, si deve però verificare in che limiti e a che condizioni tale principio sia applicabile alle spese legali sostenute dall'Amministratore per difendersi in un processo penale che abbia subito quale rappresentante legale della società e per il quale sia stato assolto (nel merito o per prescrizione).

Si può sin da ora anticipare che, in base all'orientamento della Suprema Corte (di cui si dà conto nel successivo paragrafo 3), non sussiste, in assenza di una previsione in tale senso contenuto in un atto aziendale di organizzazione della società, il diritto del Presidente della società ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute; tuttavia si ritiene che, alle condizioni illustrate nel paragrafo 4, il Consiglio di amministrazione possa, volontariamente e sulla base di un'adeguata motivazione, stabilire il rimborso delle spese legali a favore del Presidente.

2. Il rimborso delle spese legali sostenute da amministratori di società di capitali nel codice civile: l'art. 1720 c.c. e il principio della spettanza ai mandatarî del "rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato".

Deve evidenziarsi che su questa tematica vi è un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, riassunto dalla recente pronuncia Cass. civ., sez. V, 6 agosto 2019, n. 20945.

Secondo la Corte, il principio generale è che affinché l'amministratore di una società di capitali possa vantare un diritto al rimborso delle spese è necessario che abbia sostenuto tali spese "a causa", e non semplicemente "in occasione", del proprio incarico.

Tale principio si ricava dall'applicazione analogica alla gestione societaria della norma contenuta nell'art. 1720 c.c., prevista in tema di mandato, con la puntualizzazione, imposta dalla peculiarità della fattispecie, che, in assenza di una preventiva e rigida determinazione, all'atto del conferimento dell'incarico, delle modalità di comportamento dell'amministratore, il criterio discretivo per distinguere fra atti compiuti dall'amministratore immediatamente necessari al perseguimento del detto scopo ed atti che con lo scopo medesimo si pongono solo in legame di occasionalità risiede nello scopo sociale che conforma la discrezionalità di cui gode l'amministratore.

L'ambito di operatività dell'art. 1720 c.c., si estende, dunque, alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere, ossia a quelle spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico, mentre esulano dall'ambito applicativo della norma quelle spese sostenute per attività svolte in occasione del mandato stesso (cfr. Cass., sez. un., 14 dicembre 1994, n. 10680; da ultimo, cfr. Cass. 22 gennaio 2019, n. 1557).

Sulla base di queste considerazioni di carattere generale, la Corte affronta anche la specifica fattispecie del rimborso delle spese relative ad un processo penale.

A tale proposito, si afferma che tra le attività occasionali, e dunque non trasferibili in termini di costi alla società, rientra anche l'ipotesi in cui le spese siano state effettuate dall'amministratore allo scopo di difendersi in un processo penale per fatti connessi all'incarico, anche se questo si conclude col proscioglimento, poichè quel che rileva è l'assenza del nesso causale, insussistente anche in tale ipotesi.

Infatti, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'adempimento del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si inserisce un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata (cfr. Cass. 14 dicembre 2012, n. 23089; Cass. 9 marzo 2012 n. 3737).

La pronuncia più approfondita ed esaustiva sul tema è Cass., sez. un., 14 dicembre 1994, n. 10680.

In essa si afferma che per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 1720 del codice civile, da condurre qui alla stregua dei principi che regolano così il rapporto di mandato come quelli di gestione societaria, occorre osservare che il rimborso ivi previsto concerne soltanto le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi. Più esattamente esso si riferisce alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere.

Il legislatore si è così riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico (Cass. 17 febbraio 1965 n. 260).

Per la Cassazione l'ipotesi però non si verifica quando l'attività di esecuzione dell'incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo ad un'azione penale contro il mandatario, e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa delle quali intenda chiedere il rimborso ex art. 1720 cit..

Ciò è evidente nel caso in cui l'azione si riveli, ad esito del procedimento penale, fondata, ed il mandatario-reo venga condannato, giacché la commissione di un reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito (art. 1343 e 1418 cod. civ.).

Ma la verifica dell'ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario-imputato venga prosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata. Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso.

Questa conclusione vale anche quando la citata norma sul mandato debba applicarsi alla gestione societaria. E' vero infatti che qui le modalità di comportamento dell'amministratore non sono preventivamente e rigorosamente determinate nell'atto di conferimento dell'incarico, ma sono caratterizzate dalla più ampia discrezionalità; è però lo scopo sociale l'elemento che fornisce non solo il limite della discrezionalità ma anche il punto di riferimento per distinguere fra atti compiuti dall'amministratore, e immediatamente necessari al perseguimento del detto scopo, ed atti che con lo scopo

medesimo si pongono solo in legame di occasionalità, quali quelli necessari ad una difesa in sede penale.

Molto chiara nel senso indicato è anche la pronuncia del Tribunale di Padova, 31 gennaio 2005, n. 128, la cui massima così recita: "Come chiarito da Cass. Sez. un., 14 dicembre 1994, n. 10680, affinché l'amministratore di una società di capitali ottenga il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1720, comma 2 c.c., da applicare in via analogica, è necessario che abbia sostenuto tali spese a causa, e non semplicemente in occasione, del proprio incarico. Rientra in quest'ultima fattispecie l'ipotesi in cui le spese siano state effettuate dall'amministratore allo scopo di difendersi in un processo penale iniziato in relazione a fatti connessi all'incarico, e conclusosi col proscioglimento. Nel merito va pertanto escluso che l'attore abbia diritto al rimborso delle spese legali sulla base del rapporto di mandato inerente alla carica di presidente del Consiglio di amministrazione".

3. Conclusione di diritto sostanziale: il Consiglio di amministrazione, pur non essendovi tenuto, può deliberare alle condizioni indicate e sulla base di una motivazione adeguata, il rimborso delle spese legali sostenute dal Presidente quale legale rappresentante della Società per processi penali che siano sfociati in una sentenza di assoluzione.

Sulla base delle due sentenze della Cassazione sopra riportate, appare difficile che il Presidente di una società possa affermare di avere diritto al rimborso e possa di conseguenza vantare vittoriosamente in sede giurisdizionale un diritto di credito contro la società per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute.

Questo non significa tuttavia escludere che il Consiglio di amministrazione, nell'ambito della propria autonomia gestionale, possa legittimamente deliberare un tale rimborso, sulla base di una idonea motivazione che dimostri la sua correlazione al buon andamento e alla corretta gestione della società.

Nelle sentenze citate infatti si colgono diversi elementi che inducono a ritenere che, in alcune fattispecie, contrassegnate da una strettissima connessione tra il reato commesso e l'attività della società, come ad esempio nel caso dei reati contravvenzionali relativi al trasporto di rifiuti relativi a società che abbiano come oggetto sociale proprio il trasporto di rifiuti, i comportamenti che abbiano dato luogo al reato contravvenzionale siano così strettamente connesse all'attività della società da far ritenere che esse nella concretezza della vita aziendale "rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico" di un amministratore che rappresenta una società che opera nel settore del trasporto dei rifiuti.

In altre parole, vi possono essere casi nei quali si può affermare ragionevolmente che alcuni reati contravvenzionali di cui il Presidente sia chiamato a rispondere quale legale rappresentante della società "si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico".

Di conseguenza, la scelta gestionale del Consiglio di amministrazione di coprire dette spese legali, per quanto non obbligatoria a stretto rigore di legge, appare del tutto ragionevole e coerente con la specificità di fattispecie siffatte, anche alla luce delle sentenze della Cassazione sopra citate.

Vi è un altro elemento da evidenziare. Tale rimborso al Presidente va qualificato per la società come un atto a titolo gratuito.

A tal proposito va ricordato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che considera in generale legittimi anche gli atti a titolo gratuito.

Tuttavia, per tutti gli atti che la società effettua senza corrispettivo si richiede l'accertamento in concreto della strumentalità dell'atto al perseguimento di un interesse riconducibile all'attività economica della società (cfr. Cass., 14 settembre 1976, n. 3150 e, più recentemente, Cass. 21 settembre 2015, n. 18449).

Né osta all'attribuzione gratuita a favore di soggetti terzi la capacità della società: vi è infatti la generale capacità giuridica e di agire delle società, anche rispetto ad atti a titolo gratuito e con spirito di liberalità, "salva la tutela dei terzi, e dei creditori, alle condizioni stabilite, e salva la responsabilità varia degli amministratori" (Cass. 21 settembre 2015, n. 18449).

Ovviamente se e quando il beneficiario dell'atto a titolo gratuito sia il Presidente del Consiglio di amministrazione della società, deve essere tenuto in considerazione anche il conflitto di interesse in cui lo stesso verrebbe a trovarsi nella decisione circa l'attribuzione a suo favore di una somma di denaro, per di più senza corrispettivo.

In relazione al profilo del conflitto di interessi, si deve distinguere tra società a responsabilità limitata e società per azioni.

Nella disciplina delle società a responsabilità limitata, infatti, non vi è un'apposita previsione normativa per il conflitto di interessi dell'amministratore.

Diversamente nelle società di capitali, l'art. 2391 c.c. prevede che "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la

natura, i termini, l'origine e la portata .... Nei casi previsti dal presente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data ...".

Tale disciplina si articola su tre pilastri: i doveri informativi, il dovere di motivazione, e le conseguenze della violazione di tali doveri.

In dottrina, anche coloro che non propongono l'interpretazione analogica dell'art. 2391 c.c. alle società a responsabilità limitata, considerano comunque necessario che l'amministratore interessato dia informazione agli altri amministratori dell'interesse in conflitto sulla base dei doveri generali di diligenza e di corretta amministrazione <sup>(3)</sup>.

Lo stesso dicasi per i doveri di motivazione <sup>(4)</sup>.

Dunque sia nel caso della società per azioni sia in quello della società a responsabilità limitata, deve essere illustrato al Consiglio di amministrazione il punto all'ordine del giorno, dando spiegazione dell'interesse in conflitto del Presidente con la società, ma anche che vengano illustrate le ragioni dell'atto facendo emergere la convenienza per la società dell'operazione.

E' inoltre opportuno che il Presidente si astenga dal voto, sia nel caso della società per azioni sia in quello della società a responsabilità

---

<sup>(3)</sup> cfr. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, Giuffrè, 2010, pag. 1025 ss..

<sup>(4)</sup> cfr. CAGNASSO, *Le società a responsabilità limitata*, Cedam, 2007, pag. 245.

limitata: non essendovi infatti una disciplina specifica per le srl ed essendo non pacifica l'applicazione analogica dell'art. 2391 c.c., la soluzione più cautelativa è che anche nelle srl il Presidente non contribuisca alla delibera.

In sintesi conclusiva, appare fondamentale che tale delibera venga motivata dal Consiglio di amministrazione in modo adeguato.

In particolare, - con riferimento ad un caso in cui i reati contravvenzionali commessi siano strettamente connessi all'oggetto sociale - il Consiglio dovrà evidenziare come dette spese legali attengono a processi relativi a reati contravvenzionali che sono strettamente legati all'attività aziendale, e che quindi hanno un rapporto più causale, che non semplicemente occasionale, rispetto allo svolgimento dell'attività aziendale.

Ciò che viene in questione è infatti il rischio legale per lo svolgimento dell'attività d'impresa che, per legge, grava sul Presidente quale legale rappresentante, anche se è un mero risvolto dell'attività d'impresa della società.

Richiamando ancora - a titolo esemplificativo – il caso del trasporto dei rifiuti, è un dato di comune esperienza che il diritto ambientale relativo alla gestione dei rifiuti, rappresentato anche dal d.lgs. n. 152 del 2006, è estremamente ricco di fattispecie penali contravvenzionali attinenti all'attività di trasporto dei rifiuti, al punto che si può sostenere che il rischio di reati contravvenzionali in questa specifica materia – nella sostanza, anche se non nella forma - rientra nel rischio d'impresa di una società che opera in questo settore. E dunque in tali casi appare ragionevole che di tale rischio si possa comunque fare carico l'impresa, senza che esso venga tutto traslato in capo al legale rappresentante.

Per tale ragione, in casi siffatti, la scelta del Consiglio di amministrazione che, sulla base di una adeguata motivazione, deliberi nell'esercizio della sua autonomia gestionale, di rimborsare tali spese al Presidente pur senza asservi tenuto a stretto rigore di legge, può essere considerata una scelta corretta e opportuna, effettuata nell'interesse della società e rispondente a criteri di corretta amministrazione.

4. Conclusione di diritto processuale: sulla giurisdizione del giudice civile, e non della Corte dei conti, a conoscere della scelta del Consiglio di amministrazione di rimborsare tali spese legali al Presidente.

Prima di indicare gli argomenti per i quali con riferimento alle società a controllo pubblico non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, appare opportuno ricordare altresì un dato di stretta attualità, ossia che, con il d.l. n. 76 del 2020 è stata introdotta, per i comportamenti tenuti dal luglio 2020 al 31 luglio 2021 una limitazione della responsabilità erariale.

E' stato infatti previsto – sotto il profilo sostanziale della responsabilità erariale – che “limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta”.

Dunque attualmente e sino al 31 luglio 2021 non sussiste la responsabilità erariale per colpa grave, ma solo quella per dolo.

Fatta questa doverosa premessa sotto il profilo sostanziale, e passando a quello della giurisdizione, decisive sono le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Ebbene, come evidenziato dalla dottrina <sup>(5)</sup>, nel 2011 diverse sentenze delle Sezioni Unite hanno stabilito che l'azione di responsabilità a carico degli amministratori di una società per azioni a partecipazione pubblica, anche se maggioritaria o totalitaria, per il danno patrimoniale subito dalla società stessa, è sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario.

Tale orientamento giurisprudenziale è stato accolto dal TUSP, il quale all'art. 12 prevede che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate siano soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.

Nel caso invece della società non in house, semplicemente partecipata o a controllo pubblico, l'art. 12 prevede la giurisdizione della Corte dei conti solo per il rappresentante del socio ente pubblico che abbia con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Al di là dell'ipotesi della società in house, il danno erariale e la conseguente giurisdizione del giudice contabile possono sussistere solo ove gli enti pubblici della società a controllo pubblico, abbiano subito un "danno diretto" al proprio patrimonio, e non anche un "danno indiretto" quale conseguenza mediata del pregiudizio alla propria partecipazione sociale.

---

<sup>(5)</sup> Cfr. A GROBNER, *I controlli diretti e indiretti dell'ente locale sugli organismi partecipati*, in *Le società partecipate da enti locali*, a cura di M. VENTURATO, Rimini, 2019, pag. 96.

Inoltre, nel caso in cui la società a controllo pubblico di cui si tratta sia una società in utile, che opera nel mercato in modo imprenditoriale producendo utili, appare difficile immaginare che il rimborso delle spese legali sostenute dal Presidente per la difesa in giudizio possa avere un effetto non solo sul valore della partecipazione degli Enti pubblici soci.

Tale valutazione è comunque una valutazione di merito, che dipende anche dal valore quantitativo degli importi delle spese legali di cui si parla. E' ovvio che deve trattarsi di importi che non solo devono essere in sé in linea con i valori medi delle tariffe professionali per cause di questo tipo, ma che altresì non devono pregiudicare la corretta gestione economico-finanziaria e l'utile d'impresa della società a controllo pubblico. E tale valutazione di merito spetta al Consiglio di amministrazione, anche se poi detta valutazione sarà sottoposta al Collegio sindacale e poi dalla stessa Assemblea, ossia in ultima analisi da parte degli enti pubblici soci in sede di approvazione del bilancio.